

THE EVOLUTION OF NEW PENAL PATTERNS[♦]

di Mauro Palma

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Dibattere sulla pena.

1. Introduzione

Esaminato dal suo punto di arrivo – il luogo ove si sconta la pena inflitta – è ben difficile ricostruire la complessa coerenza dello strumento penale. È difficile riconoscere l'organicità del suo disegno e leggervi le sue connotazioni fondamentali; tra queste il suo essere uno strumento sussidiario e da riservarsi a situazioni di estrema gravità. Esso dovrebbe, infatti, agire nel contesto di altri strumenti di regolazione sociale, atti a tutelare la sicurezza dei diritti per tutti, il rispetto della propria dignità personale il riconoscimento dei bisogni fondamentali. All'interno di un paniere 'ricco' di strumenti regolativi dovrebbe intervenire solo per quelle situazioni ove non sia possibile agire altrimenti.

Invece, pur in un profluvio di affermazioni tese ad accreditare la volontà del suo contenimento e di attributi che dovrebbero configurarlo non come strumento meramente repressivo, il sistema penale ciclicamente si espande; e si espande nella sua versione più dura, inflessibile, quella della privazione della libertà personale.

Nei convegni e nelle affermazioni programmatiche sono molti gli interventi che riconoscono la necessità di un limite nel ricorso a esso e ancor più quelli che dichiarano di voler considerare il carcere come strumento estremo. Ma, al contrario molti Paesi europei hanno fatto in anni recenti un uso del diritto penale come tecnica di politica criminale, come strumento di gestione delle contraddizioni e di controllo, nel territorio, dei comportamenti dei singoli. Gli alti massimi edittali previsti in alcuni codici penali, la richiesta che proviene in alcuni casi da parte per esempio dell'Unione Europea di minimi edittali da prevedere obbligatoriamente per alcuni reati – il ritorno o il mantenimento della previsione dell'ergastolo – continuano a godere di ampio consenso e le modulazioni alternative della pena carceraria non vengono analizzate in alcuni Paesi come elementi essenziali per la riduzione della recidiva bensì presentate come sottrazioni a una giusta e certa punizione.

Eppure a fianco di questa immagine in negativo esiste un insieme di riflessioni e di raccomandazioni che configurano un modello diverso di detenzione e che è nostro compito affermare proprio a partire dai luoghi di formazione: dalle *Prison Academies* di cui questa realtà è rappresentazione positiva e visibile.

[♦] Intervento tenuto in occasione del *VII Annual Conference of the European Penitentiary Training Academies (EPTA) Network* dal titolo *The training needs in the evolution of new penal patterns* (Roma dal 4 al 6 Novembre 2015).

Parallelamente occorre recuperare anche l'altra fondamentale caratteristica dello strumento penale che appare a volte distorta: la sua equità. Come rispondere in termini di equità, per citare un esempio, a chi osserva l'impossibilità di fatto ad accedere agli strumenti di garanzia e di bilanciamento delle parti nel processo, pur molto dibattuti, per chi non dispone di una tutela difensiva che possa realmente definirsi tale?

Gli effetti di questa incapacità del sistema penale di ridurre le differenze con cui i soggetti appaiono sulla sua scena, ma, al contrario, di amplificarle, si riversano anche nel sistema dell'esecuzione penale, ove le alternative normativamente previste rischiano di essere appannaggio di pochi che ne conoscono contenuti e procedure e di essere preclusi a molti per mancanza d'informazione, di assistenza legale, di strutture sociali solide di riferimento.

L'esecuzione penale, infatti, e il carcere in particolare, sono una sorta di 'cartina di tornasole' che rende evidente il prodotto delle politiche sociali e penali, la loro concreta effettività, così come rende evidenti le distanze sociali che dividono i soggetti. Lo è anche per valutare le ipotesi di intervento sul complessivo sistema della giustizia penale e sull'efficacia delle riforme che si prospettano.

Analizzare il carcere per interrogarsi sull'esercizio di giustizia è, quindi, un buon metodo per evitare di percorrere sia la via puramente interna alla organicità del sistema, avendo a cuore soltanto la sua razionalità e coerenza interna e non l'efficacia delle proposte, sia la via che finisce per ampliare il consenso alla costruzione di un progressivo Stato penale.

Sempre avendo ben chiari alcuni punti. Il primo che in uno Stato di diritto, laico, l'esercizio di giustizia è «una tecnica sociale per la regolazione delle relazioni umane»¹ e, quindi, non può mai perdere il riconoscimento delle specificità 'umane' dei soggetti a cui si rivolge, né la sua dimensione relazionale che dà valore e significato al contesto sociale in cui esso agisce. Il secondo, che il sistema penale si espande con consenso laddove altri sistemi regolativi non funzionano: il suo ampliarsi è indice di altre assenze, di mediazione sociale e soprattutto politica e, a sua volta, agisce come base per ulteriori ampliamenti.

Perché la sua estensione è sintomo – e concausa, in una sorta di corto circuito – di una indecifrabilità del conflitto sociale che porta l'opinione pubblica a rappresentarsi il legame sociale solo nei termini di un codice binario, quale quello aggressore-vittima. Il ricorso al penale si afferma così per la sua semplicità, in un contesto che stenta a trovare un senso al proprio essere sociale e vede il ritirarsi della politica dai suoi compiti progettuali. In tale scenario, come scrive Antoine Garapon, «le categorie penali sono destinate a un felice avvenire per la loro semplicità e il loro forte contenuto adrenalinico»² perché la loro logica elementare dispensa dal confrontarsi con la complessità che la responsabilità sociale porta con sé.

2. Dibattere sulla pena

In anni recenti la Corte dei diritti umani di Strasburgo ha emesso sentenze (in qualche caso sentenze pilota) relativamente a diversi Paesi membri per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali³. L'articolo 3 è uno dei pochi articoli non derogabili di tale Convenzione ed esprime un divieto: «nessuno può essere soggetto a tortura o a trattamenti o pene disumani o degradanti». Il divieto riguarda sia la volontà esplicita e finalizzata di infliggere sofferenza alle persone private del-

¹ HANS KELSEN, *L'anima e il diritto*, Edizioni Lavoro, Roma 1989, p. 102.

² ANTOINE GARAPON, *I custodi dei diritti*, Feltrinelli, Milano 1997, p. 80.

³ Sentenza Corte EDU, c Torreggiani e altri v/ Italia, 8 gennaio 2013 (definitiva il 27 maggio 2013). Agli otto ricorrenti la Corte ha assegnato un risarcimento complessivo di 100000 euro.

la libertà personale, sia la detenzione irrispettosa della loro dignità, seppure non volontariamente imposte ma di fatto risultanti. Entrambe non hanno legittimità nei Paesi che si riconoscono in tale Convenzione, cioè in tale trattato che lega insieme i 47 Paesi del Consiglio d'Europa.

Nel caso di sentenze pilota – o anche di quelle che sono definite “quasi pilota” – la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le condizioni denunciate dai ricorrenti non dipendessero da elementi contingenti, relativi a una particolare situazione o a un particolare Istituto di detenzione, dove i ricorrenti erano ristretti. Ha invece ritenuto che dipendessero da condizioni strutturali di un sistema non in grado di offrire una detenzione dignitosa e in linea con gli standard europei. La ripetitività dei ricorsi presentati del resto dava in tali casi testimonianza dell'estensione del fenomeno. Da qui l'adozione di una particolare procedura: innanzitutto la pronuncia di una sentenza detta, appunto, “pilota” che fissa le linee lungo cui intervenire, inoltre la sospensione dell'esame dei casi ricevuti e l'indicazione di un tempo entro cui provvedere a cambiare la situazione in essere, pena la possibilità di riprendere l'esame dei vari casi e comminare sanzioni risarcitorie nei confronti dei ricorrenti.

Il problema la coinvolto l'Italia, ma coinvolge in verità anche altri Paesi europei, dalla Francia, ove in quasi tutti gli Istituti penitenziari il numero di presenze è ben al di sopra della capienza regolamentare, alla Grecia e alla Polonia, alla Bulgaria (che peraltro ha ricevuto anche un *Public statement* da parte del CPT), all'Ucraina, la Russia, la Romania, l'Ungheria e per altre caratteristiche non direttamente connesse all'affollamento, l'Inghilterra, solo per citarne alcune⁴.

Il problema però non si esaurisce nell'esame del rapporto tra posti disponibili e presenze. Se si trattasse soltanto di un problema di ‘sovraffollamento’ avrebbero ragione coloro che auspicano più spedite procedure per la costruzione di nuovi Istituti e per la risistemazione dei vecchi in modo tale da reperire nuovi posti letto. Se si esaurisse in quei calcoli di metri quadrati, sarebbe un problema logistico, grave, ma pur sempre affrontabile con qualche provvedimento d'urgenza e con una programmazione edilizia per il medio periodo.

Non è così. Il problema ha tutt'altra natura: risiede innanzitutto, come già enunciato, nel crescente ricorso alla detenzione come strumento di gestione delle molte contraddizioni che abitano le nostre società. Così posto è un tema che interroga le scelte dei diversi Paesi circa le politiche di inclusione sociale e, soprattutto, investe la concezione stessa di devianza e di pena. Investe lo spazio d'azione dello strumento penale e il rischio di ricorso a esso per affrontare questioni e comportamenti che richiederebbero altri strumenti e altri interventi. Non solo, ma rinvia anche alla questione di quali siano le punizioni legali idonee a ricostruire un legame con la società e a non escludere indefinitamente da essa chi ha commesso un reato; ciò anche al fine di ridurre i costi sociali di tale esclusione che si concretizzano nel frequente rischio di una nuova commissione di reati al termine dell'espiazione della pena.

È un problema, quindi, che ha molti aspetti e che richiede una più attenta riflessione, a partire dagli interrogativi che sono a fondamento dell'esercizio dell'azione penale: «perché punire», «cosa punire» e, quindi, «come punire».

Sul significato della pena si sono storicamente confrontate posizioni e concezioni diverse: tutte ruotano attorno alla risposta che è possibile dare alla prima delle precedenti domande, perché da essa discendono modi diversi di valutare la possibilità punitiva dello Stato e, conseguentemente, modalità diverse di definire le pene e la loro esecuzione.

⁴ In ambito del Consiglio d'Europa sono disponibili i dati SPACE (*Statistique Penale Annuelle du Conseil de l'Europe*), relativi al 2013.

Pur limitandosi alle posizioni che ritengono legittimo e doveroso l'intervento punitivo dello Stato⁵, la sua giustificazione può discendere da principi diversi: reintegrare con una violenza opposta al delitto, il diritto violato; oppure impedire un maggiore danno, riconoscendo la pena comunque come un male, seppur necessario⁶.

La prima posizione assegna alla pena un valore 'retributivo', quale risposta a una richiesta etica, senza particolare attenzione al reinserimento del soggetto, alla sua possibilità di riannodare i legami con la società. La seconda le assegna un valore di 'utilità' o 'necessità', avendo comunque come obiettivo la riduzione del danno che la commissione del reato ha prodotto. La prima dovrebbe appartenere – almeno nella sua esplicita affermazione – al passato degli ordinamenti penali, la seconda è quella dichiaratamente accolta dagli ordinamenti degli stati liberali.

Tuttavia, la visione utilitaristica della pena può avere due polarità di riferimento: il fine che giustifica l'intervento punitivo può essere quello della massima tutela della collettività esterna – che, sulla scia di coinvolgimenti emotivi e campagne di opinione, quali quelli attualmente in atto, può sempre più sentirsi tutelata solo in condizione di segregazione di chi ha commesso un reato – oppure quello del recupero alla società del reo, pur attraverso una sofferenza – giacché tale è la riduzione di libertà e l'interruzione di legami, in qualunque forma le si realizzi.

Il maggiore o minore spostamento su l'uno o l'altro di questi due poli determina una diversa visione e una diversa funzione dell'intervento punitivo⁷. L'accentuazione sul primo sposta di fatto la posizione formalmente utilitaristica su un binario retributivo: dietro l'affermazione di punire 'per tutelare la collettività' si cela spesso una diffusione socializzata del desiderio di vendetta individuale. Si deforma cioè una connotazione fondante del diritto penale, quella di non essere lo sviluppo ordinato della vendetta, non più lasciata alla cruenza del singolo, ma assunta dalla razionalità dell'istituzione statale, bensì di costituire la sua negazione e di essere in discontinuità e in conflitto con essa: la giustificazione del diritto penale non è assicurare la vendetta, bensì impedirla.

È solo l'accentuazione sul secondo dei due poli precedentemente evidenziati, che porta a centrare l'attenzione sul soggetto destinatario della pena, e, pur nelle necessarie funzioni di generale prevenzione e di tutela della collettività assegnate alla pena stessa, a determinare una configurazione che Luigi Ferrajoli definisce limitata dalla necessità di «prevenire i delitti e al contempo prevenire le pene arbitrarie e sproporzionate»⁸.

In questo solco di riflessione si inserisce l'ipotesi di una pena diretta a una doppia utilità, quella della prevenzione e della difesa sociale e, soprattutto quella del reinserimento del condannato, essendo quest'ultima anche garanzia di maggiore tutela sociale.

Le indicazioni europee circa l'esecuzione penale, le Regole penitenziarie europee, le Regole sul *Probation* vanno nella direzione che ho qui sommariamente delineato. Esse di fatto affermano innanzitutto che l'esecuzione penale non determina la diminuzione di co-

⁵ Queste posizioni «giustificazioniste» si differenziano da quelle cosiddette «abolizioniste» che non riconoscono allo Stato tale potestà punitiva e che pure sono alla base di una fertile riflessione sui limiti del potere statale e sul rischio del ricorso inflazionato allo strumento privativo della libertà personale. Si vedano, in questa direzione, per esempio, i lavori di Nils Christie (nella traduzione italiana è disponibile *Abolire le pene?*, edito dal Gruppo Abele di Torino), di Louk Hulsman, di Thomas Mathiesen (nella traduzione italiana è disponibile *Perché il carcere?*, ugualmente edito dal Gruppo Abele di Torino) e le relative bibliografie. Una buona relazione tra la posizione abolizionista e la posizione di riduzionista del carcere è sintetizzata in un'affermazione di Massimo Pavarini «far buon uso delle teorie abolizioniste, senza per questo essere convinti abolizionisti», tratta da *Il sistema della giustizia penale fra riduzionismo e abolizionismo* in A. BARATTA (a cura di), *Il diritto penale minimo*, ESI, Napoli 1985.

⁶ Questa linea di analisi segue l'impostazione di Luigi Ferrajoli. Si veda, in particolare, LUIGI FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, Laterza, Bari 1989.

⁷ Cfr. LUIGI FERRAJOLI, *ibidem*.

⁸ Cfr. LUIGI FERRAJOLI, *ibidem*.

genza dei diritti fondamentali del soggetto sottoposto a tale esecuzione – i suoi diritti fondamentali rimangono integri, pur nella ristrettezza delle forme di controllo o di privazione della libertà che la modalità dell'esecuzione può determinare. Inoltre affermano che i necessari requisiti di *certezza* e *predeterminazione legale* delle pene, che sono i cardini di ogni sistema penale non comportano una loro ulteriore connotazione, l'assoluta *fissità*, l'impossibilità cioè di intervento, legalmente determinato e giurisdizionalizzato, in fase di esecuzione.

Porre la 'finalità rieducativa', intesa come reintegro nel contesto sociale, come giustificazione e sensatezza dell'intervento punitivo ha così – o dovrebbe avere – effetti in più direzioni. In primo luogo escludere un'astratta fissità della pena, che ne dilaterebbe a dismisura la quantità e la ricondurrebbe indirettamente a mera retribuzione; in secondo luogo, costituire la condizione per il recupero alla collettività di chi ha commesso un reato; in terzo luogo gettare le basi per un rapporto proficuo tra carcere e territorio e per una diminuzione della separatezza carceraria. Infine dovrebbe offrire la possibilità per sanare il divario – sempre maggiore nell'attuale contesto sociale – tra la predeterminazione normativa della quantità di tempo segregato e il rapido mutare del tempo stesso, cioè la sua possibilità di contenere un quantitativo di esperienze – e, quindi, di vita sottratta – sempre maggiore.

Naturalmente, occorre avere chiarezza sull'interpretazione di quella «rieducazione del condannato» o «riabilitazione» di cui spesso parlano molte raccomandazioni europee. In astratto, questa formulazione può essere fonte di deviazioni soggettivistiche nella irrogazione e nell'esecuzione delle pene: il rischio è di portare l'attenzione alle connotazioni personali del reo, alla sua presunta 'pericolosità sociale', inquisendo il suo pensiero e aprendo la strada a forti discrezionalità e disparità. Se non ci si vuole esporre a un'impostazione il liberale, la finalità rieducativa non può essere dunque intesa come trasformazione dell'interiorità del detenuto, come sua 'redenzione' o 'correzione' – accezioni che la porrebbero sicuramente in contraddizione con il paradigma dello stato di diritto – bensì come 'reinserimento sociale' o 'recupero sociale'. Quindi, come processo di interazione, idoneo da un lato a sviluppare le sue capacità di autodeterminazione nella vita di relazione, dall'altro a promuoverne l'accettazione sociale attraverso forme, appunto, di reinserimento⁹.

Le riforme che nei decenni scorsi sono derivate da questa impostazione, in quasi tutti i Paesi europei, hanno prodotto maggiori speranze all'interno di quel mondo detenuto europeo che negli anni è comunque significativamente mutato, anche se a tratti rischia di regredire sulla base di una complessiva paura sociale. C'è oggi in molti casi una diversa vivibilità all'interno degli Istituti e la costruzione di percorsi diversi dalla mera reclusione, con una qualche osmosi tra interno e esterno. C'è una diversa concezione della stessa funzione della gestione dell'ordine e della sicurezza negli Istituti, passata da una impostazione centrata sul controllo statico di ogni azione che il soggetto compie, finendo col chiedergli un comportamento meramente di adeguazione a regole, a una visione dinamica della sicurezza che chiede al soggetto responsabilità e si cimenta nell'interpretazione delle dinamiche appunto che si sviluppano tra soggetti adulti, al fine di prevenire forme di rischio.

Queste innovazioni non sono state certamente esenti da attacchi e da successive revisioni, sulla spinta delle continue emergenze che via via si sono presentate e che finiscono col costituire 'la cifra' del legiferare nel settore penale. L'assunzione acritica di supposte richieste di un'opinione pubblica, impaurita da nuove insorgenze o dall'enfaticizzazione delle vecchie e il loro inseguimento per ragioni di consenso elettorale hanno aumentato l'uso simbolico della funzione penale, ne hanno reso indefinibile il disegno complessivo e hanno trovato proprio nell'attacco alle misure alternative un punto di facile ricerca di consenso.

⁹ LUIGI SARACENI, *Nota introduttiva* a GIANCARLO DE CATALDO, *Minima criminalia*, Manifesto libri, Roma 1992, p.8.

Inoltre non in tutti i Paesi le alternative alla detenzione costituiscono ancora un effettivo sistema di presa in carico del soggetto, attraverso la costruzione di un percorso graduale verso la libertà e del successivo accompagnamento nel primo tratto di reintegro sociale; così come è avvenuto nelle esperienze migliori dei sistemi europei. Quello che in queste migliori esperienze è il circuito del *Probation*, con una sua fisionomia culturale, una sua centralità e anche una sua rilevanza nel complessivo sistema dell'esecuzione penale, in altri sistemi è invece una mera variante, a volte di minor importanza, di un'Amministrazione dell'esecuzione penale sostanzialmente centrata sul carcere.

In alcuni casi, per molti settori di detenuti – in primo luogo per gli stranieri – le alternative sono così solo enunciazioni di carta, perché per essi è molto difficile o impossibile, in concreto, accedervi. Simmetricamente, larga è la possibilità di accesso per soggetti socialmente forti o in grado di contare su una solida difesa individuale: e non erano certamente questi i destinatari ipotizzati dal Legislatore nel prevederle.

Su questa linea occorre muoversi e lungo tale asse i luoghi di formazione hanno un compito determinante.

Prima di lasciare l'avvio dei lavori voglio però ricordare che attorno al tema di come ridurre il sovraffollamento carcerario ci sono un'attenzione specifica e un'azione concreta da parte del Consiglio d'Europa. È a lavoro un *Working Group* composto dai Presidenti di tutti gli organismi del Consiglio che hanno a che fare con la giustizia volto a redigere un *White Paper* proprio sul tema del sovraffollamento e, indirettamente, sulla connotazione sociale dei soggetti che affollano il carcere.

Ho parlato e parlo di tipologia sociale perché i Paesi hanno visto parallelamente al crescere della propria industrializzazione un aumento della ricchezza mobile, dei beni disponibili e quindi dei reati predatori, e che hanno adottato politiche di drastica riduzione delle forme di tutela dei settori sociali deboli, con la conseguente costruzione di fasce di profonda marginalizzazione. Con la tendenza a delineare una tipologia di 'figura normale' assimilabile e inseribile nella società e di restringere nell'esclusione e nell'esposizione al reato, figure e comportamenti diversi per scelta o per status: possiamo esemplificare i primi con i tossicodipendenti, i secondi con gli immigrati.

L'aumento numerico non è stato minimamente a carico della criminalità economica o della criminalità dilapidatrice di beni pubblici o della criminalità dei pubblici poteri. L'aumento è tutto a carico di figure sociali ben connotate da marginalità.

Il Consiglio d'Europa è intervenuto sin dal 1999 con una specifica Raccomandazione volta a indicare misure per contenere il sovraffollamento carcerario. Come ogni Raccomandazione, pur non avendo valore vincolante, essa è stata adottata dai rappresentanti dei Governi dei 47 paesi e rappresenta, quindi, l'indicazione di un impegno. Tuttavia quando è stato fatto un bilancio sulla sua applicazione, si è visto che molti dei paesi firmatari presentano una situazione che rende palese l'aver non seguito quella linea nelle politiche adottate.

Sappiamo bene che i numeri crescenti e la tensione che da essi deriva rischiano di vanificare le ipotesi del riformismo di un tempo perché non esiste 'trattamento rieducativo' possibile all'interno di una situazione dove ogni giorno è difficile garantire a tutti i diritti elementari, dalla salute, al posto letto, alla dignità personale. Non solo, ma la situazione ha un immediato riflesso anche sulle condizioni di lavoro di chi in carcere opera perché queste peggiorano all'aumentare delle difficoltà soggettive delle persone reclusi e della riduzione degli spazi di vivibilità.

A fianco del necessario lavoro di ripensamento del sistema penale, volto alla sua limitatezza, alla sua sussidiarietà e alla sua capacità ricompositiva, l'Europa si è comunque interrogata e deve continuare a interrogarsi su quale possa essere un modello detentivo che risponda a quel criterio di utilità sociale a cui essa ha legato il potere di privare della libertà.

Ne emerge una fisionomia della detenzione verso cui l'Europa intende muoversi, pur tra non poche contraddizioni. Il passaggio fondamentale di questo percorso è nella tensione

verso un modello detentivo *responsabilizzante*, dove i detenuti esprimano soggettività, svolgendo attività e assumendo compiti volti alla gestione del loro presente. Spesso in molti Paesi – e tra questi l'Italia – si continua a mantenere invece l'idea di un modello detentivo di fatto *infantilizzante*, dove al soggetto è richiesto di obbedire a regole e di recepire ordinatamente quanto a lui fornito e proposto: dal luogo, al cibo, all'attività avviata dal volontariato, alla pratica burocratica che scandisce la quotidianità. Tutto è passività, nulla è organizzazione responsabilizzante.

I due aggettivi che ho ora utilizzato come antitetici, *responsabilizzante* e *infantilizzante*, indicano due modi di pensare il carcere e di costruire concettualmente la detenzione; due modelli che si confrontano nel panorama detentivo europeo e si riflettono nella vita quotidiana all'interno delle mura. L'adesione all'uno o all'altro determina anche una diversa organizzazione dello spazio detentivo e, conseguentemente, differenti scelte architettoniche e progettuali.

Nel modello *infantilizzante* al detenuto non è richiesta responsabilità nel periodo dell'esecuzione penale; è richiesto invece rispetto delle regole interne dell'Istituto e al più l'adeguamento positivo al programma trattamentale.

Al termine del periodo di detenzione egli si ritroverà a non aver più vissuto da tempo un'esperienza di conduzione personale della propria esistenza e si troverà in un mondo di cui apprendere nuovamente le regole. L'esperienza in carcere è, in questo senso, 're-infantilizzante' perché proietta il soggetto all'indietro verso l'età infantile, quella del rispetto degli ordini in cambio dell'accudimento.

Questa vita minima di adulti regredienti – se non già regrediti – avviene all'interno di uno spazio disegnato per essere ripetitivo, così da tenere coesa l'individualità depersonalizzata e omologata, rappresentata dallo spazio vitale assegnato a ognuno, con il potere che la contiene e l'amministra assicurando vivibilità di sussistenza, anche decorosa e di buon livello nei casi migliori, senza impegnarsi però in un confronto adulto. Ne deriva una sorta di mondo collegiale che l'Istituto penitenziario simula e ripropone. Lo spazio si disegna attorno a questa concezione, la riflette e la rende naturale e unica nei limiti dati dalle relazioni che legano le sue parti. Non la impone, ma la rende appunto la sola praticabile perché attorno a essa è definito.

Diversa è la situazione quando l'esecuzione della pena è invece *responsabilizzante*. In Paesi che seguono tale modello il detenuto deve misurarsi con il provvedere alle sue necessità, organizzando così la propria spesa nel negozio interno, le proprie economie, le proprie iscrizioni a eventuali attività aggiuntive; il tutto secondo una sorta di schema contrattuale che lega detenuto e amministrazione del carcere, in particolare detenuto e operatori responsabili del suo percorso detentivo. Questo 'contratto' impegna entrambe le parti e prevede servizi forniti e azioni da svolgere nonché regole da seguire. Il detenuto è così forzato ad assumere responsabilità e, seguendo tale percorso, prepara il proprio ritorno nella società.

Naturalmente questo comporta anche una diversa organizzazione spaziale: il carcere è diviso in una sorta di 'isole' abitative, ognuna delle quali prevede porte aperte al suo interno, luoghi di socializzazione, stanze per le attività ludiche, servizi e celle. Il sistema propone così un programma *di fatto* trattamentale, senza tuttavia alcuna predisposizione di un 'piano trattamentale' così come avviene invece nel sistema che ho precedentemente definito infantilizzante. Non si tratta di fare piani più o meno individualizzati con valutazioni piuttosto sommarie di caratteristiche psicologiche, si tratta piuttosto di offrire opportunità e avere una équipe in grado di seguire il percorso che il detenuto compie dando i necessari sostegni o riportando al rispetto del contratto inizialmente stipulato.

Ho qui trattato di diminuzione dei numeri, di reinserimento e di una pena utile a tal fine, di responsabilizzazione. Credo che siano queste le parole d'ordine con cui sintetizzare la tensione delle migliori esperienze europee, nonché l'impegno delle Scuole superiori

8 MAURO PALMA

dell'Amministrazione penitenziarie. Con queste ho, quindi, desiderato aprire il vostro odierno importante incontro.

Mauro Palma